

Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17770 del 08/09/2016

Patto di non concorrenza con facoltà di esercizio della casa mandante - Condizione meramente potestativa - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratto di agenzia, la clausola contrattuale che prevede la facoltà della società mandante di tenere l'agente vincolato al divieto di concorrenza nei suoi confronti ed il correlato obbligo della medesima società di corrispondere un corrispettivo in caso di esercizio di tale facoltà, non integra una condizione meramente potestativa, in quanto l'efficacia dell'obbligazione non dipende dalla volontà dello stesso debitore, ossia dell'agente sul quale grava l'obbligo di non-concorrenza, bensì da quella della parte creditrice, ovvero della casa mandante, sicché tale patto non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., ma va qualificato come patto di opzione ex art. 1331 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17770 del 08/09/2016